



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 30/04/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 736

Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - Procedura d'infrazione n.2009/2034 - Causa C-85/2013 (Commissione c/ Repubblica Italiana - Ricorso per inadempimento ex art. 258, comma 2 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Approvazione Piano di Azione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque", confermata dal Dirigente del Servizio Tutela delle Acque, riferisce quanto segue.

Con comunicazione del Servizio Tutela delle Acque TAC/COM/2012/0006 del 9 maggio 2012 fu sottoposto all'attenzione della Giunta Regionale lo stato delle procedure d'infrazione e di precontenzioso attivate dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano, riguardanti la Regione Puglia in materia di tutela dei corpi idrici, contrassegnate con i codici: procedure d'infrazione 2004/2034 e 2006/2163 e precontenzioso Q 2007, a cui era seguito un nuovo parere motivato relativo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che recapitavano in aree sensibili, chiedendo che fossero impartite, eventualmente, disposizioni ed indirizzi.

Fu chiesto, infine, che la Giunta Regionale prendesse atto di tutto quanto rappresentato nella stessa comunicazione e impartisse eventuali disposizioni e indirizzi.

Orbene, con comunicazione n.2/2012 del Presidente della Giunta Regionale, al fine di disporre di un quadro informativo organizzato ed aggiornato sull'applicazione della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE nel territorio regionale, fu richiesto all'Assessore alle OO.PP. di redigere e sottoporre alle determinazioni della Giunta uno specifico "piano di azione" finalizzato alla individuazione delle possibili soluzioni operative da porre in essere per il superamento delle procedure d'infrazione e del precontenzioso, nonché dei pareri motivati avviati dalla Commissione Europea.

Nel frattempo, intervenne sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea relativa alla Causa C - 565/10, depositata in data 19 luglio 2012, con cui la Corte dichiarò che la Repubblica Italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271 e la condannò al pagamento delle spese processuali.

In particolare, la citata sentenza ha riguardato il mancato adeguamento, nei termini previsti dalla Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, dei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue provenienti da agglomerati urbani con oltre 15.000 abitanti equivalenti (a.e.) che scaricano in "aree normali" i quali avrebbero dovuto essere dotati, a far data dal 31 dicembre 2000, di un sistema di reti fognarie conforme ai requisiti comunitari e per i quali la totalità delle acque collettate avrebbe dovuto essere assoggettata ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

Negli agglomerati pugliesi oggetto di detta censura rientrarono quelli di Casamassima, S. Vito dei Normanni, Porto Cesareo, Casarano, Taviano e Supersano.

Anche di tali circostanze fu edotta la Giunta Regionale che con propria deliberazione n.1803 del 18 settembre 2012, prese atto dello stato delle criticità esistenti alla data del 7 agosto 2012 relativamente ai citati agglomerati urbani, contenuto in apposite schede, nonché approvò sia queste ultime, sia il “piano di azione” con cui erano state individuate le possibili attività da porre in essere nell'immediato e i relativi tempi di esecuzione.

Quanto, invece, al contenzioso relativo alle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 10.000 A.E. che scaricano in “aree sensibili” di cui oggi siamo chiamati ad occuparci, deve rilevarsi che la Commissione Europea ha emesso “parere motivato” in data 20 maggio 2011 nei confronti della Repubblica Italiana.

Relativamente agli agglomerati pugliesi oggetto di quest'ultima censura sono rientrati inizialmente quelli di Cagnano Varano, Trinitapoli, Monteiasi, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana e Latiano.

Va riferito, al riguardo, che l'individuazione delle aree sensibili nella Regione Puglia, ai sensi dell'art.18, commi 2 e 4, del D. Lgs. n.152 dell'11 maggio 1999, modificato ed integrato dal successivo D. Lgs. n.258/2000, era intervenuta con decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 39/CD/A del 2 aprile 2003.

Tale individuazione, in realtà, è stata effettuata a distanza di dieci anni dal termine fissato al 31 dicembre 1993 dalla citata Direttiva, perché gli Stati Membri vi provvedessero.

Con riferimento alle censure mosse dalla Comunità Europea con l'ultima iniziativa assunta, si deve evidenziare che esse sono incentrate sulla non conformità dei suddetti agglomerati agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE.

A questo riguardo appare utile rammentare che, in particolare, l'art. 3 della citata Direttiva ha previsto che gli Stati Membri avrebbero dovuto provvedere affinché entro il 31 dicembre 2000, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000 ed entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000, fossero provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane e che quest'ultime avrebbero dovuto rispondere a determinati requisiti.

L'art. 4 ha previsto, poi, che gli Stati Membri avrebbero dovuto provvedere affinché le acque reflue urbane che confluivano in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti, ed entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000 abitanti equivalenti che avrebbero dovuto anch'essi rispondere a determinati requisiti.

L'art.5 ha previsto che gli Stati Membri avrebbero provveduto affinché le acque reflue urbane che confluivano in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e..

L'art.10, infine, ha disposto che gli Stati Membri avrebbero provveduto affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 fossero condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti avrebbe dovuto tener conto delle variazioni stagionali di carico.

Ciò detto, la Regione, ai fini del riscontro al citato parere motivato, ha provveduto, nel corso del 2011 e del 2012, a fornire al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le informazioni necessarie circa i sei agglomerati interessati dalla procedura, nonché ulteriori aggiornamenti.

A questa attività, così come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con prot. n.0020096 del 12 marzo 2013, è seguita la presentazione, da parte della Commissione Europea, del ricorso per inadempimento contro la Repubblica Italiana che è stato iscritto nel registro della Corte di Giustizia Europea con numero di causa C-85/13 e notificato in data 6 marzo 2013.

Gli agglomerati pugliesi oggetto di censura nella citata causa, risultano essere stati ridotti dagli iniziali 6 ricompresi nel “parere motivato”, a n.3; essi oggi risultano circoscritti solo a quelli di Francavilla Fontana, Monteiasi e Trinitapoli.

Per tali agglomerati, così come prima accennato, le acque reflue urbane confluente in reti fognarie, a far data dal 31 dicembre 1998 avrebbero dovuto essere assoggettate, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’art. 4 della stessa direttiva.

A fronte di detta ulteriore iniziativa, il predetto Ministero chiede oggi alla Regione che entro e non oltre il 5 aprile 2013, termine di scadenza per la trasmissione all’Avvocatura dello Stato di ogni notizia ed argomento utile ai fini della difesa del Governo Italiano nel giudizio in parola, si forniscano informazioni aggiornate e dettagliate rispetto alle censure mosse dalla Commissione Europea.

In particolare, viene richiesto di acquisire elementi che dimostrino l’avvenuto superamento delle criticità evidenziate, ovvero documentazione attestante l’assunzione, da parte della Regione, di impegni programmatici ed economici puntuali, volti alla risoluzione, in tempi stretti, delle problematiche tuttora in atto.

Pertanto, ai fini di corrispondere alla richiesta ministeriale di cui si è detto, sulla base delle informazioni rese dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, si è provveduto a predisporre apposite schede contenute nell’Allegato 1 che è parte integrante del presente provvedimento, nelle quali si rappresentano le censure sollevate dalla Commissione Europea per ciascun agglomerato e si relaziona con riferimento alle criticità ancora persistenti, indicando, così come disposto dal Presidente della Giunta Regionale con comunicazione n.2/2012 di cui si è detto sopra, uno specifico “piano di azione” con il quale si individuano le possibili soluzioni operative da porre in essere nell’immediato.

Tutto ciò premesso si sottopone alle valutazioni e determinazioni della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d), della L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”.

Il Presidente, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell’A.P. “Supporto alla gestione della tutela delle acque” e del Dirigente del Servizio “Tutela delle Acque” che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che al parere motivato emesso dalla Commissione Europea in data 20 maggio 2011 nei confronti della Repubblica Italiana relativamente al contenzioso concernente le acque reflue

urbane provenienti da agglomerati con più di 10.000 A.E. che scaricano in “aree sensibili”, è seguita, così come comunicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n.0020096 del 12 marzo 2013, la presentazione, da parte della stessa Commissione, del ricorso per inadempimento contro la Repubblica Italiana che è stato iscritto nel registro della Corte di Giustizia Europea con numero di causa C-85/13 e notificato in data 6 marzo 2013, che investe gli agglomerati urbani pugliesi di Francavilla Fontana, Monteiasi e Trinitapoli;

DI PRENDERE ATTO, altresì, che ai fini di fornire alla Commissione Europea i riscontri ai rilievi mossi nel ricorso de quo, il Ministero dell’Ambiente ha richiesto anche alla Regione Puglia di fornire, entro e non oltre il 5 aprile 2013, termine di scadenza per la trasmissione all’Avvocatura dello Stato di ogni notizia ed argomento utile ai fini della difesa del Governo Italiano nel giudizio in parola, informazioni aggiornate e dettagliate rispetto alle censure mosse. In particolare, viene richiesto di acquisire elementi che dimostrino l’avvenuto superamento delle criticità evidenziate, ovvero documentazione attestante l’assunzione, da parte della Regione, di impegni programmatici ed economici puntuali, volti alla risoluzione, in tempi stretti, delle problematiche tuttora in atto;

DI PRENDERE ATTO, infine, che con riferimento ai citati agglomerati il Servizio Tutela delle Acque ha predisposto apposite schede individuali contenute nell’Allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento, le quali indicano, per ciascuno di essi, oltre alle censure mosse dalla Commissione Europea, lo stato di fatto delle criticità attualmente sussistente, nonché uno specifico “piano di azione” con cui si individuano le possibili attività da porre in essere nell’immediato;

DI APPROVARE le schede e il “piano di azione” di cui al precedente punto 3) del presente dispositivo, incaricando il Servizio Tutela delle Acque di provvedere alla notifica del presente provvedimento a tutte le Strutture e Autorità competenti all’uopo individuate nel citato “piano” le quali sono impegnate ad intervenire senza alcun indugio, nonché al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola